



Disegno

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2019¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale³,

Art. 1 cpv. 3^{bis}, 3^{ter} e 4

^{3bis} La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali con funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:

- a. reati secondo i titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} o dodicesimo^{quater} del Codice penale⁴; o
- b. reati del rimanente diritto penale, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o sostenuta dalla Svizzera.

¹ FF 2019 6095

² RS 351.1

³ RS 101

⁴ RS 311.0

^{3ter} Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali con funzioni di autorità penali se:

- a. la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
- b. la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
- c. la cooperazione serve alla tutela degli interessi della Svizzera.

⁴ La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.

II

La legge federale del 21 dicembre 1995⁵ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RU 1996 2, 2002 1493, 2003 2133, 2006 2197, 2008 4611, 2013 2393